



Registro dei Provvedimenti

N. 14 del 20 maggio 2021

AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 20 maggio 2021, alla quale hanno preso parte l'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, il Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, l'Avv. Patrizia Gigante, Componente e il Dirigente Avv. Maria Sciarrino;

Vista l'istanza dell'Avv. XXX, nella sua veste di Presidente di XXX, del 12 maggio 2021, con la quale trasmette all'Autorità Garante la relazione sull'impianto di videosorveglianza installato sugli immobili di XXX;

Vista la documentazione tecnica e la planimetria dell'impianto di videosorveglianza allegate all'istanza;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Vista la documentazione in atti;

CONSIDERATO

Che la relazione, citata in premessa, contiene indicazioni specifiche sui metodi di raccolta e trattamento dei dati provenienti dalle telecamere ubicate all'interno e all'esterno delle strutture in cui si svolgono le attività operative dell'istituto. In particolare la relazione contiene:

- *L'indicazione precisa delle finalità dell'impianto di videosorveglianza;*
- *Le piantine delle zone in cui sono ubicate le telecamere*
- *I dettagli tecnici dell'impianto e delle telecamere*
- *I metodi di registrazione, conservazione e accesso alle immagini*
- *I presidi di sicurezza posti in essere per evitare un accesso indebito ai dati ed il rischio di manipolazione degli stessi*
- *L'indicazione di chi può accedere ai dati personali ed alle registrazioni*
- *Ogni altra informazione utile sui metodi di raccolta e trattamento sopra indicati.*

Che l'art. 1, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali;

Che l'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;

Che l'art. 4, comma 1, lettera f), della Legge n. 171/2018 dichiara che i dati personali devono essere trattati in maniera tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;

Che l'art. 4, comma 2, della Legge n. 171/2018 dispone che "Il titolare del trattamento garantisce il rispetto dei principi di cui al comma 1 e deve essere in grado di provarlo";

REPUBBLICA DI SAN MARINO



PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITA' GARANTE

Prende atto della relazione presentata da XXX e in osservanza del principio di responsabilizzazione, cui è tenuto il titolare del trattamento, così come stabilito dall'art. 4, comma 2, della L. 171/2018, fornisce le seguenti indicazioni:

- Il titolare del trattamento è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 171/2018;
- Il titolare del trattamento è tenuto al rispetto delle condizioni di liceità del trattamento ai sensi dell'art. 5 della L. 171/2018, ai sensi del quale il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni ivi previste;
- È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori;
- Il titolare del trattamento deve informare le persone in modo dettagliato nei luoghi in cui la videosorveglianza è in funzione;
- Tutti gli accessi devono essere dotati dell'informativa di area videosorvegliata;
- Le informazioni devono essere rese disponibili in un luogo facilmente accessibile all'interessato;
- In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli;
- I dati delle riprese dovranno essere trattati in modo lecito e per finalità di sicurezza;
- Le immagini potranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a sette giorni e, quindi, cancellate anche con appositi sistemi automatici;
- Il titolare del trattamento deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 33 della L. 171/2018;
- Nelle aree sottoposte a video sorveglianza, facendo salvo il rispetto delle norme in materia di lavoro, non sono consentite riprese stabili e continuative del personale dipendente con esclusione delle occasioni di transito dei lavoratori;
- Deve essere assicurato agli interessati l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare, quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate;
- Eventuali telecamere esterne non devono riprendere aree pubbliche o di accesso al pubblico, strade o spazi condivisi.

San Marino, 20 maggio 2021

Il Dirigente

(Avv. Maria Sciarrino)

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX nella persona del suo presidente, Avv. XXX.